

Comune di CANOSA SANNITA

Provincia di CHIETI

UFFICIO ELETTORALE

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ

IL SINDACO

Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003;

Visto l'art. 41 del T.U. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e successive modificazioni;

RENDE NOTO

1°) Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico, possono richiedere, al comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso Comune, di un timbro sulla tessera elettorale personale.

Gli interessati possono richiedere l'apposizione del detto timbro, presentando, durante le ore di apertura dell'ufficio elettorale comunale al pubblico:

- a) la tessera elettorale;
- b) apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Gli interessati potranno esprimere il voto con l'assistenza di un elettore liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore affetto da gravi infermità.

2°) Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (*che non si siano avvalsi e che non intendano avvalersi della facoltà di cui al punto 1*), debbono rivolgersi al funzionario medico designato dall'autorità sanitaria locale per il rilascio della prescritta certificazione in cui si dichiara che l'elettore "necessita di ausilio per l'espressione del voto". (da esibire al Presidente del seggio elettorale). La suddetta dichiarazione sarà ritirata al seggio.

3°) Sono considerati elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto. Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento.

IL SINDACO

LORENZO DI SARIO